



Ispettorato Territoriale del Lavoro di Rimini
Processo Servizi all'Utenza - URP

Rimini, - 9 GIU 2020

Alle Organizzazioni Sindacali

Alle Associazioni dei Datori di lavoro

Agli Ordini Professionali

Ai Componenti della Commissione di
Conciliazione presso l'Ispettorato Territoriale
del Lavoro di Rimini

Prot. n. *11991*

Allegati:

Rif.

Oggetto: Emergenza Covid-19 e attività conciliative presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Rimini.
Indicazioni operative.

Il distanziamento sociale richiesto dall'emergenza epidemiologica tutt'ora in corso, ha reso necessario pensare all'avvio di nuove modalità di svolgimento dell'attività conciliativa che prevedano il ricorso ad un collegamento "da remoto" con le parti coinvolte.

Ci si riferisce alle procedure ex artt. 410 e ss c.p.c., artt. 11 e 12 del D. Lgs. n. 124/2004 e art. 7 L. n. 604/1966 (fatte salve per quest'ultima ipotesi le eventuali ulteriori proroghe del divieto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo).

Questo Ufficio, in applicazione di quanto previsto dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro nella sua nota prot. n. 192 del 18.05.2020, in questa fase sta quindi avviando le suddette nuove procedure attraverso la piattaforma di video-conferenze "Microsoft teams" della quale l'INL ha acquistato specifiche licenze.

Nuove procedure che lo stesso Ispettorato Nazionale ha d'altro canto definito valide alternative operative anche al termine della suddetta emergenza.

Per i tentativi di conciliazione da svolgersi innanzi la Commissione Territoriale di Conciliazione delle controversie di lavoro, le indicazioni operative che questo Ispettorato seguirà nel prossimo futuro sono le seguenti.

Procedure conciliative da "remoto"

Ai fini dell'organizzazione da "remoto" delle riunioni, si informa che le istanze che perverranno dovranno essere sempre corredate da un indirizzo mail (non PEC) e da un recapito telefonico delle parti coinvolte nella vertenza.

L'Ufficio procederà ad organizzare il tentativo trasmettendo apposito invito alle parti e ai soggetti che le assistono, ove verrà data comunicazione della riunione, richiedendo alle parti medesime la copia del documento di riconoscimento e/o di idonea procura a transigere e conciliare la lite. I soggetti coinvolti dovranno essere in possesso di una stampante e di strumenti per la scannerizzazione dei documenti. A tal fine, si auspica in una fattiva collaborazione delle parti in indirizzo per la piena riuscita delle procedure in argomento. Le parti medesime dovranno inviare apposita dichiarazione di adesione alla partecipazione alla conciliazione in videoconferenza e comunicare un indirizzo di posta elettronica che sarà utilizzato per la riunione da remoto (non PEC).

Ricevuta la dichiarazione di adesione, l'ufficio trasmetterà l'invito che conterrà la data e l'ora di

convocazione, il tempo massimo di svolgimento del tentativo e il link di collegamento attraverso la piattaforma di "Microsoft teams".

Svolto quindi il tentativo, qualora lo stesso si concluda con un accordo, una parte provvederà alla sigla del verbale, scannerizzando il documento firmato e trasmettendolo all'altra parte, che provvederà a firmarlo a sua volta e ad inviarlo successivamente all'Ufficio. Il funzionario conciliatore procederà quindi alla sottoscrizione manuale anche ai fini di autentica delle firme delle parti.

Viceversa, in caso di mancato accordo, alla firma del verbale provvederà il solo funzionario conciliatore, con contestuale inserimento nel verbale della proposta conciliativa della Commissione, ai sensi dell'art. 411 c.p.c.

Procedura di conciliazione "in presenza"

Qualora non sia possibile lo svolgimento del tentativo in videoconferenza, si procederà all'espletamento in presenza delle parti con le seguenti accortezze.

Saranno ammessi in sede, nella sala riunioni, oltre al funzionario conciliatore, il lavoratore o un suo procuratore e il datore di lavoro o un suo procuratore e, pertanto, non potranno essere presenti più di 3 soggetti.

I componenti della Commissione di conciliazione e il segretario della medesima parteciperanno sempre e comunque in modalità "da remoto", così come anche eventuali ulteriori rappresentanti di parte.

Per entrambe le procedure, in un'ottica di semplificazione, non è prevista la firma degli ulteriori componenti della Commissione.

Per ogni eventuale ulteriore approfondimento, si rinvia alle note dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro prot. n. 192 del 18.5.2020 e prot. n. 151 del 1.6.2020, nonché alle successive eventuali note che potrebbero pervenire dallo stesso INL.

Infine, si rappresenta che questo Ufficio ha trasmesso una propria nota relativa alle procedure di cui sopra, anche al Presidente del Tribunale di Rimini, ai fini della più ampia condivisione. Anche in relazione al valore esecutivo dei relativi verbali, compresi quelli redatti in sede sindacale ex art. 411 c.p.c. e all'invio dei medesimi tramite PEC.

IL DIRIGENTE DELL'ISPettorATO
TERRITORIALE DEL LAVORO
(dott.ssa Raffaella Anna d'ATRI)



IL RESPONSABILE del Processo e del Procedimento
dott. Vittorio DE SANTIS.